

	N. 21558 Repertorio	N. 11317 Raccolta
	ADEGUAMENTO STATUTO – DEPOSITO PERIZIA	REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CREMONA
	REPUBBLICA ITALIANA	In data 23/01/2023
	L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di gennaio	al N. 691
	12-1-2023	Serie 1T
		Esatti €. 200,00
	In Cremona nel mio studio in Via Altobello Melone n. 39.	
	Innanzi a me dr. CORIONI GIOVANNI, Notaio in Cremona iscritto	
	al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema,	
	senza testimoni è presente la signora:	
	GUARNERI Gabriela, nata a Cremona, il giorno 12 aprile 1949	
	residente a Cremona via Rialto 20/d - c.f. GRN GRL 49D52 D150R	
	Detta persona, della cui identità personale io notaio sono	
	certo e che mi dichiara di intervenire nella veste di Presi-	
	dente della:	
	"SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ONLUS", con	
	sede in Cremona, via Bonomelli n. 26, c.f. 80005710191,	
	già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regio-	
	ne Lombardia al n.ro 1036 ed al REA della Camera di Commercio	
	di Cremona al n.ro 167442, in corso di iscrizione presso il	
	RUNTS, a questo atto autorizzata in forza di quanto previsto	
	nell'atto in data 20 ottobre 2020 ai n.ri 19688/9905 di mio	
	repertorio, registrato a Cremona in data 26 ottobre 2020 al	
	n.ro 11410 serie 1T,	
	PREMESSO CHE	
	- con il citato mio atto in data 20 ottobre 2020 ai n.ri	

19688/9905 di mio repertorio l'Assemblea dei soci della Associazione SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ONLUS ha approvato un nuovo statuto sociale, al fine di adeguarlo alla disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017: in tale assemblea, tra l'altro, è stato convenuto che l'Associazione assumesse (sempre per rispettare il dettato del D.Lgs. 117/2017) la denominazione di "Società Centrale Femminile San Vincenzo Cremona - Organizzazione di Volontariato";

- che in detta assemblea la comparente (quale Presidente dell'Associazione) è stato autorizzato ad apportare allo statuto tutte le modifiche richieste ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS;
- che al fine della sua approvazione, il nuovo testo dello statuto è stato depositato presso la Regione Lombardia,
- che la Regione Lombardia non ha assunto alcuna decisione in merito, ma ha sospeso la pratica in attesa della istituzione del RUNTS, il nuovo Registro degli Enti del Terzo settore;
- che istituito il Runts (unico Registro ora competente per le Associazioni ODV), il nuovo statuto è stato trasmesso a detto Registro al fine dell'iscrizione della Associazione nello stesso;
- che il RUNTS (e precisamente l'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia Area della Provincia di Cremona) ha sospeso l'iscrizione, chiedendo

* l'adeguamento dello statuto, in quanto, ha ravvisato che lo statuto sociale depositato "non risulta adeguato né conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 e s.m.i.";

* di indicare la pec dell'Associazione, ai fini di finalizzare l'iscrizione al RUNTS;

* di "inoltrare allo scrivente Ufficio istanza notarile attestante la consistenza del patrimonio sulla base di perizia redatta da un revisore legale ovvero da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, come prescritto nella Circ. Min. Lav. n. 9 del 21.04.2022."

Il tutto come risulta dalla lettera che in copia fotostatica mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera =A=, firmata dalla comparente e da me notaio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La comparente, al fine di adempiere a quanto richiesto dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS quale Associazione ODV dotata di personalità giuridica stipula quanto segue.

1) Delibera di modificare l'art. 14 dello statuto, in modo di precisare le modalità di sostituzione dell'eventuale consigliere decaduto, al fine di evitare che si incorra in una forma di cooptazione vietata: a tale fine il Presidente dichiara che il nuovo testo di detto articolo diverrà

"Art.14 - Consiglio Direttivo - cause di decadenza e sostitu-

	zione	
	I° comma invariato	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico	
	per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il	
	Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla	
	lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Diret-	
	tivo svoltesi. Verranno scelti come sostituti i primi tra co-	
	loro che sono risultati "non eletti" in occasione dell'ultima	
	elezione assembleare, nell'ordine di preferenza da essa risul-	
	tante. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non	
	eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del	
	Consigliere attraverso la sua elezione nella prima Assemblea	
	ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in	
	carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente.	
	III Comma invariato"	
	Il Presidente dell'Associazione mi consegna quindi il nuovo	
	testo dello Statuto, che firmato dallo stesso a de ma notaio	
	si allega al presente atto sotto la lettera =B=.	
	2) Dichiaro che la società è dotata del seguente indirizzo di	
	posta elettronica certificata: focolare.grassi@pec.it.	
	3) Dichiaro che il patrimonio dell'Associazione è non inferio-	
	re ad euro 1.365.000,00 come risulta dalla relazione sulla	
	situazione patrimoniale redatta ex art.22.4 del D.lgs 117 del	
	2017 dalla dr.ssa Mariotti Elisa, iscritta all'Albo dei Dotto-	

ri Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona al n.ro 274

ed iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n.ro 166875

in forza del D.M. del 4 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 55 del 17 luglio 2012 ed asseverata con verbale

in data odierna al n.ro 21557 di mio repertorio, che in origi-

nale qui si allega al presente atto sotto la lettera =C=: la

comparante mi dichiara che dalla data di riferimento di detta

relazione ad oggi non vi sono modifiche rilevanti nella situa-

zione patrimoniale dell'associazione.

Per il presente atto si chiede l'esenzione dal bollo ai sensi

dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 117 del 2017.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io

Notaio ho letto questo atto alla comparente che, approvatolo,

alle ore 15,11 lo sottoscrive.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia

fiducia per cinque pagine e da me completato.

F.TO GABRIELA GUARNERI

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)



Provincia di Cremona

ALLEGATO = A =
AL N. 21558/11317 DI REP.

Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia

Area della Provincia di Cremona

Via Bella Rocca n. 7 – 26100 Cremona

C.F. 80002130195

www.provincia.cremona.it

Dirigente: arch. Giulio Biroli

PEC: protocollo@provincia.cr.it

email: runts@provincia.cremona.it

Agli enti destinatari in trasmigrazione ex art. 31

D.M. 106/2020

Oggetto: Procedimento iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di enti trasmigrati (art. 54 del D.lgs. 117/2017 e D.M.106/2020 art. 31). Interruzione termini ai sensi del D.M. 106/2020 art. 31 c.8. - RICHIESTE MODIFICHE STATUTARIE.

Con la presente si informa che è in corso la procedura di istruttoria per iscrivere codesti enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, volta a verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., D.M. 106/2020, e Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Dall'esame della documentazione a noi pervenuta, il Vostro statuto non risulta adeguato né conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

Per finalizzare l'iscrizione lo statuto andrà, pertanto, modificato con deliberazione assembleare e restituito in copia firmata e registrata dall'agenzia delle entrate e in formato .pdf/A, all'indirizzo email runts@provincia.cremona.it ovvero all'indirizzo PEC protocollo@provincia.cr.it.

Ai sensi del d.m. 106/2020 art. 31 comma 8, rappresentando le criticità sopra descritte motivi ostativi all'iscrizione, si assegnano, rispettivamente, **10 (dieci)** giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e **60 (sessanta)** giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione, con l'avvertimento che l'omesso riscontro entro dieci giorni ovvero la mancata regolarizzazione entro sessanta costituisce causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

Alla luce del disposto dell'art. 31, c. 4, inoltre, si richiede, qualora non si fosse già provveduto in tal senso, di specificare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'associazione, indispensabile per finalizzare la successiva iscrizione.

Da ultimo, con riguardo sia agli enti già in possesso di personalità giuridica sia agli enti che richiedessero la medesima contestualmente al nuovo statuto modificato, si rende necessario inoltrare allo scrivente Ufficio istanza notarile attestante la consistenza del patrimonio sulla base di perizia redatta da un revisore legale ovvero da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, come prescritto nella Circ. Min. Lav. n. 9 del 21.04.2022.

Ulteriormente, si rammentano le significative variazioni apportate in materia dal legislatore per mezzo del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122. In particolare, con riguardo al Terzo Settore, sono state introdotte tra le altre:

- la sospensione (dal 1 luglio al 15 settembre 2022) del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ai fini del computo di tale termine, a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

si prevede, infatti, di non tener conto del periodo compreso tra il 1 luglio 2022 e il 15 settembre 2022 (art. 25-bis);

- la proroga fino al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale ONLUS, O.d.V. e A.p.s. possono adeguare i propri statuti al fine dell'iscrizione al RUNTS con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (art. 26-bis).

Al fine di ottenere eventuali ulteriori delucidazioni inerenti alla Riforma del Terzo Settore, si suggerisce di consultare la pagina dedicata presso il sito web di Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/terzo-settore/ufficio-regionale-runts>

Ricordando che l'Ufficio è a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, nell'occasione si porgono distinti saluti.

Distinti saluti,

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cristian Pavanello

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

The block contains a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Francesco Azzoni". Below the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem and text around the perimeter, including "PROVINCIA DI CREMONA" and "UFFICIO REGIONALE RUNTS".

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“SOCIETÀ CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO CREMONA - ODV”

Art.1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata **"Società Centrale Femminile San Vincenzo Cremona - Organizzazione di Volontariato"**, e di seguito indicata come “Associazione”
2. L'Associazione utilizza l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona . L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. Essa esaurisce le proprie finalità negli ambiti territoriali principalmente della Regione Lombardia.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Finalità ed attività

1. L'Associazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo rilevante dell'attività di volontariato dei propri associati. o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Essa si pone quale fine di assistere, con aiuti educativi e materiali, le persone, in modo particolare le donne, con fragilità, in condizioni di povertà e in situazione di malattia e intende sostenere, coordinare, promuovere, creare e dirigere iniziative di carità in ambito sociale, assistenziale ed educativo.
4. In tale contesto, l'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
5. Per raggiungere le finalità di cui ai precedenti commi, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
 - * accogliere, accompagnare e sostenere le persone, principalmente donne, in situazione di fragilità anche vittime di violenza e vittime di tratta che sono ospiti nelle strutture protette, semiprotette e di semi-autonomia dell'Associazione, in percorsi verso l'autonomia personale, lavorativa ed economica;
 - * realizzare strutture abitative dotate di caratteristiche e servizi idonei ad assicurare alle persone ospiti le migliori condizioni di vivibilità per una accoglienza temporanea;
 - * accompagnare le persone ospiti migranti in percorsi di accoglienza umanitaria, di autonomia e di integrazione sociale;
 - * offrire sostegno economico, alimenti, beni e servizi alle persone ospiti ed altre in situazione di disagio, per l'accompagnamento all'autonomia;
 - * Offrire, ove possibile, strutture finalizzate all'accoglienza di persone in condizione di malattia;
 - * ogni altra attività finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali ed attività di interesse generale individuate dall'Associazione.



6. L'Associazione potrà svolgere, eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 33, co. 3 del Codice del Terzo settore.

7. In ogni caso l'Associazione potrà porre in essere tutti gli atti necessari al perseguimento delle proprie finalità ed attività quali, a titolo esemplificativo:

- * stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili e la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;

- * partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

- * costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza

8. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso ferme restando le altre tipologie di raccolte fondi previste dalle disposizioni di legge ad essa applicabili.

Art.3 – Patrimonio e entrate

1. Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione vincolato a favore dei creditori;
- b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) proventi da attività di interesse generale e da eventuali attività diverse, ai sensi dell'art.33, co. 3 del Codice del Terzo settore;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017 e di altre norme competenti in materia.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore

Art.4 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono, altresì, essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. I soci si dividono in:

- a) soci "fondatori" coloro che sono intervenuti alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione.
 - b) soci "ordinari", coloro che abbiano sottoscritto e presentato la domanda di adesione all'Associazione.
 - c) Soci "benemeriti", coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.
5. Tutti i soci versano la quota sociale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. In ogni caso, non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
7. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

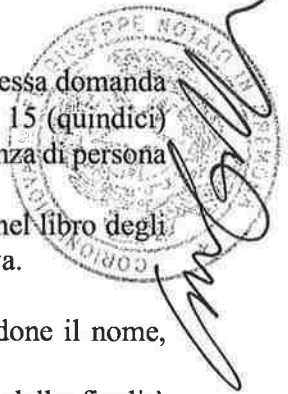
Art.5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e intenda partecipare attivamente alla vita associativa presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
2. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, a non compiere atti in contrasto con le finalità e le attività dell'associazione ed a corrispondere la quota associativa.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'ammissione di cui al precedente comma può essere demandata, con apposita delibera del Consiglio stesso, ad uno o più Consiglieri. Nel primo Consiglio utile essi portano a conoscenza di tutti i componenti il Consiglio, i nominativi dei nuovi associati.
5. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e comporta l'iscrizione nel libro degli associati.
6. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre il termine di cui al precedente comma. In assenza di un qualsiasi provvedimento la domanda si intende rigettata.
7. Contro il rigetto l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto e di essere eletti nelle cariche sociali;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

11



c) rispettare ogni obbligo derivante lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

A. recesso. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

B. esclusione per:

* mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, previa richiesta di regolarizzazione inviata dall'Associazione all'associato moroso, conferendo un termine di 30 (trenta) giorni per poter provvedere al versamento. L'associato escluso può, in questo caso, presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.4 del presente Statuto

* comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

* persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento

3. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 - Dell'attività di volontariato e retribuita

1. Il volontario è una persona che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, presta la propria attività nell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. L'Associazione deve inoltre assicurare, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L'Associazione opera in prevalenza con attività di volontariato; può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo e quello di revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni, rispettivamente, di cui all'art. 30 e 31 del Codice del Terzo settore;
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co.2 del codice civile e dei componenti l'Organo di revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - Assemblea

Composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associati.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o altro mezzo elettronico atto a dare prova di avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

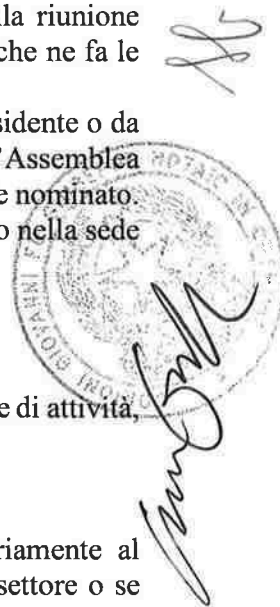
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea - Competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio e, ove ritenuto utile, il preventivo con il programma annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e di revisione, obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto utile o opportuno;



Handwritten signature and circular stamp of the Italian Republic (Repubblica Italiana) are visible in the bottom right corner of the page.

- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione deliberati dal Consiglio;
 - f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare su ogni altro argomento assegnato all'Assemblea dal presente Statuto o dalla legge o posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione
5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.12 - Assemblea - Regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Possono essere conferite al socio deleghe nei limiti di cui all'art. 10, co. 2.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.13 - Consiglio Direttivo - Composizione e durata in carica

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri.
- 2. Nella prima riunione di insediamento, il Consiglio nomina a maggioranza dei componenti il Presidente ed il vice-Presidente e, se ritenuto necessario, il Segretario.
- 3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 7 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14 - Consiglio Direttivo - cause di decadenza e sostituzione

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.13, c.4, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Verranno scelti come sostituti i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione dell'ultima elezione assembleare, nell'ordine di preferenza da essa risultante. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Consigliere attraverso la sua elezione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

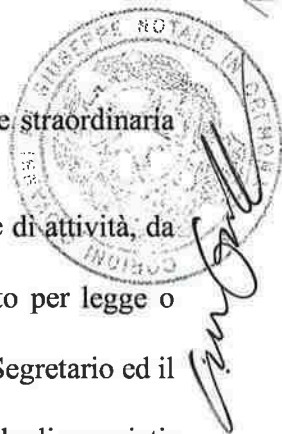
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, convoca l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.15 - Consiglio Direttivo - Regole di funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art.16 - Consiglio Direttivo - Attribuzioni

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare spetta ad esso:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere, se ritenuto utile, il bilancio preventivo ed il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, se previsto per legge o ritenuto utile;
 - d) nominare al proprio interno il Presidente, il vice-Presidente e, se ritenuto opportuno, il Segretario ed il Tesoriere individuandone compiti e funzioni;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e, in prima istanza, sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;



- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni o comunque finalizzato alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.17 - Il Presidente e il vice-Presidente - poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e la carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la sua elezione. Egli dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.18 - L'organo di controllo e l'organo di revisione

Composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, se nominato o previsto per legge, può essere monocratico o collegiale ed eletto dall'Assemblea. Rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente.
2. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
4. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
5. Le competenze dell'Organo di controllo sono individuate nei commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
6. Oltre che per scelta dell'ente, nei casi previsti dall'art.31 deve essere eletto dall'Assemblea un organo di revisione monocratico o collegiale. Rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente. Tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.
7. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Le modalità di funzionamento ricalcano quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
8. Ai sensi dell'art. 30, co.6 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti può esser svolta dall'organo di controllo, ove esso sia interamente composto da revisori legali.

Art.19 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.20 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ed inviato entro il 30 giugno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni antecedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.21 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono tale attività in modo non occasionale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o di revisione, qualora questi organi siano presenti.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lett. e) sono tenuti dall'Organo al quale si riferiscono.

Art.22 - Utilizzo del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art.11, co. 6 del presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art.24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Fabrizio Fucini

Am. C.M.



ALLEGATO = C = ...

AL N. 21558/11317.. DI REP.

Relazione giurata di stima
del patrimonio sociale dell'associazione

**“SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE
SAN VINCENZO CREMONA”**

con sede in Cremona
Via Bonomelli n. 26

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN C.R." and "CREMONA" around a central emblem. Above the signature, there is a small, stylized handwritten mark.

INDICE

Premessa	pag.	4
Data di riferimento della stima e documenti vari utilizzati	pag.	6
Descrizione dell'associazione	pag.	7
Notizie sui libri e registri fiscali e civili	pag.	11
Metodologie dell'accertamento e criteri di valutazione	pag.	12
Scelta del metodo di valutazione	pag.	13
Situazione patrimoniale di riferimento alla data del 31.10.22	pag.	19
Analisi delle singole poste di bilancio	pag.	21
Situazione patrimoniale di riferimento rettificata alla data del 31.10.22	pag.	28
Determinazione del Patrimonio	pag.	29

Relazione giurata di stima del patrimonio sociale dell'associazione

"SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO CREMONA"

con sede in Cremona, Via Bonomelli n. 26

Perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017,

Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022

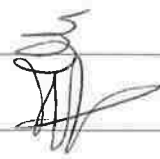
La sottoscritta Mariotti Elisa, C.F. MRTLSE81R46D150C e Part. Iva 01529960195 iscritta con Decreto del 04/07/2012 (G.U. n. 55 del 17/07/2012) al n. 166875 nel Registro dei Revisori Contabili, incaricata dall'associazione **"SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO CREMONA"**, nella persona del suo legale rappresentante Guarneri Gabriela, con sede in Cremona (CR), Via Bonomelli n. 26 Codice Fiscale 80005710191, iscritta con decorrenza dal 07/04/2001 nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al n. 1036, iscritta al REA della Camera di Commercio di Cremona al n.ro 167442 ed iscritta dal 30/12/2003 nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia al n. 56 foglio n. 12, sezione A – Sociale con atto di iscrizione n. 216 del 30/12/2003 per redigere una relazione di stima avente per oggetto l'attestazione del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017 dell'associazione alla data del 31 ottobre 2022. In esecuzione dell'incarico ricevuto, dopo aver provveduto alla ricognizione dei beni, dei documenti contabili ed amministrativi dell'associazione, presenta la seguente relazione di stima.



PREMESSA

- la presente relazione di stima viene redatta ed asseverata ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017, Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022 con oggetto *"Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS"*, i quali dispongono che, con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente, essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili: sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000. L'aggiornamento di detta perizia dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni, come chiarito dalla massima n. 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio Notarile di Milano e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022, ovvero al 31 ottobre 2022, può essere assunto, il valore del patrimonio netto dell'associazione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta dai soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili e dei periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

- il valore periziato, ai sensi e per gli effetti della Legge sopra citata, è riferito all'intero patrimonio sociale e, pertanto, la presente perizia è volta alla determinazione dell'intero patrimonio dell'associazione alla data del 31 ottobre 2022.



DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTI VARI UTILIZZATI

La data di riferimento per la valutazione del patrimonio netto della **"SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO CREMONA"** è stata fissata al 31 ottobre 2022, sulla base del bilancio infrannuale a tale data.

Con riferimento ai documenti amministrativo-contabili, al sottoscritto estimatore è stata messa a disposizione, in particolare, la seguente documentazione:

- i bilanci riclassificati relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, completi di verbale dell'assemblea dei soci portante la relazione delle attività e relativa approvazione;
- bilancio contabile al 31/12/2019, bilancio contabile al 31/12/2020, bilancio contabile al 31/12/2021 e bilancio infrannuale al 31/10/2022;
- il registro dei beni ammortizzabili.

In relazione alle verifiche preliminari condotte, ho appurato quanto segue:

- la corretta tenuta dei libri sociali, quali libro verbali del C.d.A., libro verbali delle Assemblee dei Soci, libro dei Soci;
- in merito alla gestione del personale non risultano dipendenti al 31 ottobre 2022;
- risulta un contratto di collaborazione alla data del 31 ottobre 2022;
- in merito al numero dei volontari alla data della perizia era pari a 20 di cui 11 soci;
- l'associazione non ha partita iva;
- l'associazione è tenuta alla compilazione del modello Unico per dichiarare i redditi derivanti dal patrimonio immobiliare;
- l'associazione, pur essendo esentata dal pagamento del tributo, è tenuta alla compilazione del modello IRAP per dichiarare l'imponibile ai fini IRAP calcolato con il metodo retributivo;
- l'ente non è iscritto in CCIAA non svolgendo attività d'impresa.

DESCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Brevi cenni storici

L'Associazione "Società Centrale Femminile San Vincenzo Cremona" costituita nel 1971, viene eretta Ente Morale il 31/08/1973 con Decreto del Presidente della Repubblica n.918.

Gli ideali che animano i fondatori dell'Associazione sono ideali di **carità, servizio, presenza e assistenza** che trovano la loro concreta realizzazione attraverso interventi di sostegno economico e di realizzazione di servizi a favore di persone socialmente disagiate. Tali interventi sono resi possibili da offerte, nonché dai primi lasciti testamentari che portato l'ente a possedere un patrimonio immobiliare, costituito da una **villa a Brunate (Co)** e da una casa a **Cremona in via Bonomelli 26**.

Nella **villa di Brunate** viene realizzata una **Casa vacanze per dializzati**, che opera per 10 anni in stretta collaborazione con il primario ed il personale medico del reparto di nefrologia di Cremona. L'esperienza si dimostra valida per i riflessi benefici, non solo medici ma soprattutto psicologici, che si verificano nei pazienti seguiti. Nel 1994, in seguito alle crescenti difficoltà sorte nel reperimento di personale, si rende necessario chiudere la struttura.

Con il capitale realizzato dall'alienazione della villa di Brunate, nel 1997 l'Associazione acquista un **immobile** sito in **via Milazzo 29 a Cremona** che viene denominato **Casa Ozanam**. La ristrutturazione dell'immobile inizia nel 1999 ed ultimata nel 2004.

Nell'immobile di via Bonomelli 26, nel 1986, viene aperto il **centro di accoglienza per ragazze in difficoltà "Focolare Guido Grassi"**. La struttura dispone di 11 monolocali, composti da soggiorno-letto con angolo cottura e bagno. In comune c'è un locale lavanderia, una stanza per i giochi dei bambini ed un cortile. Tutti gli apparta-

menti sono ammobiliati e arredati.

Il Focolare accoglie donne maggiorenni sole o con un figlio, di diversa estrazione: provenienti da Comunità per minori, allontanate da casa per separazione, maltrattamenti, disagio, immigrate in Italia con difficoltà abitative e di lavoro.

La durata della permanenza nella struttura è medio-lunga, da tre mesi a due anni, a seconda dei progetti, ed ha una impostazione di carattere promozionale, in quanto mirata a indurre le ospiti all'autogestione della propria vita, del tempo e del lavoro.

La realizzazione di tale progetto è possibile grazie alla presenza, volontaria, di una responsabile e di coppie di coniugi che vivono accanto alle ragazze e da personale di una cooperativa in affiancamento ai volontari.

“Casa Ozanam”, l'immobile acquistato nel 1997 nel centro storico di Cremona e ultimato nel 2004, accoglie:

- ragazze in uscita dalle comunità, donne in difficoltà, maltrattate, immigrate, anche con figli e famiglie in situazione di emergenza che stentano a trovare un alloggio ed un reinserimento sociale;
- persone con deterioramento cognitivo che hanno bisogno di un sostegno diurno.

Si tratta di una struttura polifunzionale in parte gestita direttamente dall'associazione e in parte data in comodato gratuito al Comune (CDI per malati di Alzheimer).

Gli appartamenti, gestiti direttamente, sono 11 (ai 7 originari del 2004, se ne sono aggiunti 4 nel dicembre 2013, realizzati dalla risistemazione delle stanze situate al secondo e terzo piano), di varia tipologia (2 monolocali, 8 bilocali, 1 trilocali), arredati ed attrezzati.

Gli ingressi a Casa Ozanam avvengono per trasferimento dal Focolare, su segnalazione dei Servizi Sociali, di Associazioni di volontariato o per richiesta diretta e sono

dovuti principalmente a difficoltà economiche.

Negli ultimi anni, a completamento di quel processo volto all'autonomia delle donne/nuclei familiari ospitati, l'associazione si è fatta promotrice dell'acquisto in nome e per conto delle ospiti di appartamenti che sono intestati alle ospiti con patto di riservato dominio a fronte del pagamento del puro costo di acquisto e ristrutturazione con rate commisurate alla loro capacità di rimborso (la cui durata è variabile in funzione del prezzo totale e dell'importo della rata concordata) senza l'applicazione di alcun tasso di interesse.

Patrimonio netto, soci, volontari e dipendenti

Il Patrimonio netto desunto dalla situazione contabile alla data del 31 ottobre 2022, data di riferimento della presente perizia, ammonta ad euro 1.526.781,91 oltre all'avanzo del periodo infrannuale pari ad euro 9.566,69.

I soci alla data di riferimento del presente documento sono diciannove. I volontari sono pari a venti di cui 11 sono anche soci. Non vi sono lavoratori dipendenti, è presente un solo collaboratore a contratto. Gli articoli 32 e 33 del D. Lgs 117/2017 risultano rispettati.

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

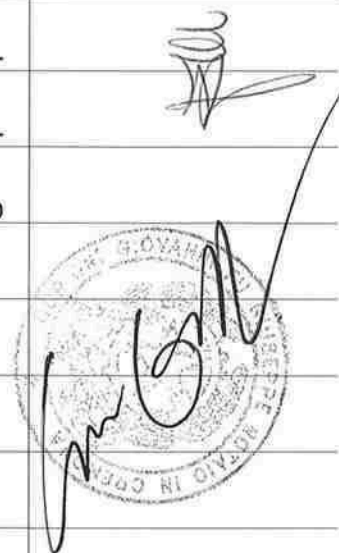
Sedi

La sede legale dell'associazione è fissata in Cremona (CR), Via Bonomelli n. 26 dove viene svolta una delle attività sociali.

Oltre alla sede legale sono istituite altre sedi operative.

Amministrazione

L'amministrazione dell'associazione è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:



- Guameri Gabriela

- Nicolai Eugenia

- Allegri Stefano

- Bottini Claudia

- Scacchi Manuela

Organo di controllo monocratico

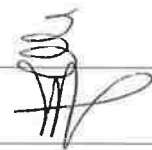
Il Dott.ssa Mariotti Elisa è l'organo monocratico.

NOTIZIE SUI LIBRI E REGISTRI FISCALI E CIVILI

Alla data odierna, l'associazione non ha la partita iva, quindi è inquadrata fiscalmente come consumatore finale.

La contabilità è tenuta in modo ordinato ed i registri istituiti risultano regolarmente tenuti o vidimati ove obbligatorio.

I libri sociali ed i registri fiscali, così come quelli istituiti ai fini previdenziali, risultano regolarmente tenuti o vidimati, ove obbligatorio, ed aggiornati nel rispetto delle vigenti norme di legge.



METODOLOGIE DELL'ACCERTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Si precisa preliminarmente che l'associazione oggetto di valutazione dispone di una organizzazione contabile adeguata alle sue dimensioni, dispone dei libri sociali previsti dalle vigenti norme di legge in materia civile, fiscale, del lavoro ed è gestita con supporti informatici.

L'associazione ha fornito alla sottoscritta la sopra riportata situazione patrimoniale al 31 ottobre 2022, sulla cui base si è proceduto alla revisione delle poste in essa contenute, verificando preliminarmente il sistema contabile ed il piano dei conti, che sono stati ritenuti idonei all'analitica descrizione dei risultati sociali, sia sotto l'aspetto patrimoniale, sia dal punto di vista della determinazione del risultato d'esercizio.

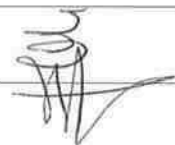
Va rilevato, in via preliminare, che la determinazione del valore del patrimonio dell'associazione si riferisce ad un ente funzionante e, pertanto, si è proceduti a determinare la valutazione dei singoli beni costituenti il patrimonio associativo, al netto di eventuali passività anche potenziali.

LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

La scelta di un metodo o di una pluralità di metodi dipende, oltre che dalla disponibilità di informazioni, dall'attenta considerazione delle condizioni e circostanze proprie che caratterizzano la specifica associazione nei suoi svolgimenti economici.

Riguardo poi a come applicare concretamente i criteri alla valutazione oggetto della presente relazione di stima, si può innanzitutto osservare che la prassi italiana tende a privilegiare, nella valutazione di aziende industriali, il criterio misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma del goodwill o del badwill, riservando agli altri metodi di valutazione funzioni di eventuale verifica e controllo dei valori determinati con l'adozione del predetto criterio, ma nel nostro caso siamo di fronte ad un'associazione che esercita in via prevalente attività assistenziale.

In linea generale le metodologie utilizzabili per la valutazione delle associazioni del terzo settore, in merito alla verifica della consistenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 22 del comma 4 del D. Lgs 117/2017 non si discostano da quelle applicabili per determinazione del valore economico di ogni altra impresa: come tali essi prendono a riferimento gli elementi quali/quantitativi tipici dell'operatività, dell'organizzazione, del portafoglio di attività, della struttura patrimoniale della capacità di generare flussi di reddito e finanziari della realtà oggetto di analisi. Pur essendo oggetto di interpretazione il metodo di valutazione dell'associazione oggetto di perizia, essendo essa un soggetto senza scopo di lucro e che incardina funzioni di utilità sociale tali per cui ha manifestato la volontà da parte dei soci di voler entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sembra corretto soffermarsi anche sugli aspetti tecnici concernenti modalità di redazione della relazione per fornire alcune considerazioni. L'art. 22, co. 4 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) richiede che il patrimonio minimo debba essere rappresentato da "una somma liquida e disponibile".



L'art. 16 del D.M. del 15 settembre 2020 dispone che nel caso di enti di nuova costituzione la sussistenza del patrimonio minimo, se costituito da denaro, "...deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, co. 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; mentre per gli enti già operativi, il richiamo della valutazione del patrimonio minimo appare riconducibile alla valutazione del patrimonio inteso come valore dato dalla differenza tra i valori dell'attivo e i valori del passivo in una logica di misurazione degli stessi elementi al loro valore corrente (attività - passività propriamente dette).

In questo contesto, può essere utile riferirsi alla Massima n. 5 del 12 gennaio 2021 del Consiglio notarile di Milano per la quale "con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risultato dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato "da beni diversi dal denaro ", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa.

Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000".

La formulazione del testo sembra, in pratica, comportare, in termini tecnico-valutativi, la predisposizione di una relazione estimativa, articolata - utilizzando la terminologia propria della valutazione d'azienda - sui metodi patrimoniali.

Come riportato nella Fondazione Nazionale dei Commercialisti a marzo 2022 "nell'Analisi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DM 5 marzo 2020 e OIC 35 principio Contabile ETS", tutti gli elementi, seppur nella logica fornita dal legislatore e dal testo ministeriale, devono essere misurati indipendentemente dal loro grado di liquidità e disponibilità. Occorrerà, casomai, riportare gli elementi patrimoniali al loro valore di "monetizzazione", identificabile con il valore monetario ottenibile dalla dismissione degli elementi dell'attivo e al valore di estinzione degli elementi del passivo.

A questo punto, necessita esaminare quale sia la "basis of value" del perito estimatore. Considerato che si suppone che gli enti che sono oggetto di valutazione siano in fase operativa, sembra potersi scartare l'ipotesi della misurazione degli elementi al loro valore di liquidazione ordinaria o, tantomeno, di liquidazione forzata. La misurazione secondo una logica di liquidazione ordinaria potrebbe acquisire senso nel caso in cui la misurazione avesse, infatti, come ultima fase la cessazione dell'attività, mentre lo scopo della valutazione nel caso di specie è proprio quello di veder proseguire la gestione dell'ente nella sua nuova dimensione di Ente di Terzo Settore.

Gli elementi dell'attivo, quindi, dovrebbero fornire - come detto - una misura della loro monetizzazione per tramite dei valori di mercato. In molti casi, non sempre sarà possibile identificare un "valore di mercato" per gli enti in parola, considerato che taluni enti operano in condizioni non sempre rinvenibili in mercati attivi. Spetta al revisore



identificare il valore a cui un soggetto terzo potrebbe rilevare lo stesso; in tal caso, anche il cosiddetto "valore negoziale equitativo", inteso come valore a cui un soggetto specifico acquisirebbe l'elemento in oggetto, può rappresentare un riferimento utile per l'identificazione della somma liquida e disponibile a cui tendere. Potrebbe risultare utile, inoltre, considerare se debba prendersi come riferimento il metodo patrimoniale semplice o il metodo patrimoniale complesso. La distinzione consiste, semplificando, nel considerare o meno gli intangibili e l'eventuale avviamento.

La data della relazione deve essere quanto più ravvicinata possibile alla data della richiesta di riconoscimento. A questo fine, la Massima n. 3 del Consiglio notarile di Milano individua nei 120 giorni antecedenti la data di delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS il termine oltre il quale non considerare adottabili i dati contabili come appropriati per esprimere il patrimonio minimo dell'ente.

In forza di ciò si è ritenuto opportuno adottare un approccio valutativo che comporti l'applicazione di una metodologia "patrimoniale". Il metodo patrimoniale presenta spiccate caratteristiche di obiettività (legata all'accertamento dei fatti e delle considerazioni storiche), di analiticità (in quanto spiega il significato del valore dell'ente in funzione dei vari elementi del patrimonio), e di generalità che lo rendono particolarmente valido qualora le finalità della valutazione siano connesse all'accertamento chiaro ed univoco di un valore conservativo che tuteli comunque gli interessi delle parti nonché dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente. Il metodo patrimoniale può essere assunto quale unica informazione nel processo di valutazione di un ente solamente in quelle particolari fattispecie ove, per la natura tipica del settore in cui l'ente opera, è possibile attribuire in via dominante agli elementi patrimoniali la caratteristica di vettori principali nel processo di generazione del valore: per quanto precedentemente indicato dalla dottrina e dalla normativa prevista dalla Riforma del Terzo

Settore si ritiene di fare ricorso al metodo patrimoniale nei processi di valutazione dell'associazione oggetto di perizia valutativa ai fini del riconoscimento patrimoniale minimo ai sensi dell'articolo 22 c.4 del D. Lgs 117/2017.

Il metodo di valutazione adottato e i parametri utilizzati per la sua applicazione nel caso di specie sono descritti in dettaglio nel seguito.

La scelta del metodo principale

Il metodo prescelto dallo scrivente per la determinazione del valore economico del complesso associativo, in considerazione della specificità della combinazione economica oggetto di valutazione, è il "**metodo patrimoniale semplice**". La ragione della scelta di tale metodo rispetto agli altri sopra descritti e come già precedentemente illustrato deriva, oltre che dalle caratteristiche e dalla tipologia dell'associazione oggetto di stima, dal fatto che:

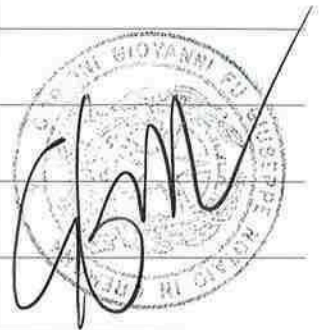
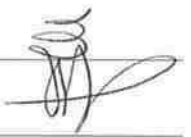
a) la predetta metodologia è particolarmente adatta a tutte le situazioni in cui l'attivo patrimoniale è costituito da beni valutabili singolarmente e/o cedibili in modo separato quali gli enti associativi che risultano operativi nel settore e patrimonializzati;

b) Il metodo prescelto è considerato nella prassi come un metodo valido per la stima di piccoli e medi enti e, pertanto, risulta adatto alla fattispecie in esame ove è presente un comparto patrimoniale (immobiliare);

c) La metodologia patrimoniale fa ampio ricorso ai criteri del costo che si fondono sull'ipotesi che un investitore razionale attribuisca ad un bene esistente un valore non superiore al suo costo di sostituzione (o di riproduzione);

d) Il procedimento in questione offre, sul piano pratico, una più diretta dimostrabilità ed analiticità della stima, che appare quindi più consona alla funzione cui è destinata la presente relazione.

Il sottoscritto perito, tenuto conto del settore di attività in cui l'associazione opera,



nonché delle finalità della presente perizia, ha ritenuto opportuno utilizzare il cosiddetto "**metodo patrimoniale semplice**", metodo che si adatta alle caratteristiche dell'associazione oggetto di valutazione.

Il metodo patrimoniale semplice considera il patrimonio netto e, quindi, i vari elementi patrimoniali ad un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio. La valutazione dell'associazione con il metodo patrimoniale è meno soggettiva di quella ottenuta con altri metodi: sono minori sia il numero di ipotesi da assumere, sia le competenze soggettive per la valutazione. Non si deve procedere alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa e di conseguenza si riduce l'incertezza sul risultato del processo di valutazione e si considera il valore degli *intangibles assets* solo se iscritti in bilancio e se potenzialmente cedibili autonomamente.

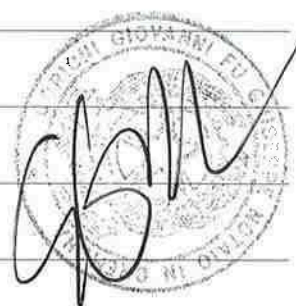
Tale metodo viene solitamente usato per gli enti con forte patrimonializzazione, cioè aventi un elevato ammontare di attività immobilizzate.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO

ALLA DATA DEL 31 ottobre 2022.

La situazione patrimoniale fornita dall'associazione consiste nel bilancio infrannuale relativo all'esercizio chiuso al 31/10/2022 che, di fatto, rappresenta la situazione patrimoniale al 31/10/2022.

Le risultanze in essa esposte vengono di seguito sinteticamente riportate:



STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

Immobilizzazioni Immateriali

Immobilizzazioni Materiali

1.167.776,38

Immobilizzazioni Finanziarie

168.750,00

Crediti

97.624,31

Disponibilità liquide

138.369,72

Ratei e Risconti

2.375,50

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE**1.574.895,91****PASSIVO E NETTO**

Patrimonio Netto

Fondo di Dotazione

178.044,61

Avanzi/Disavanzi portati a nuovo

1.348.737,30

Avanzo di esercizio

9.566,69

Totale Patrimonio Netto**1.536.348,60**

Fondi accantonamento

1.158,00

Debiti

37.389,31

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE**1.574.895,91**

ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO

ELEMENTI PATRIMONIALI DELL'ATTIVO

Immobilizzazioni

Per la valutazione delle immobilizzazioni, in alcuni casi, è stato confermato il residuo valore contabile, mentre in altri casi si è adottato un valore che fosse più attinente al valore di mercato e/o alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni immateriali

Non vi sono immobilizzazioni immateriali.

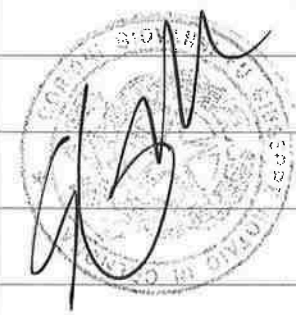
Immobilizzazioni materiali

Sono comprensive di:

- A. Fabbricati
- B. Attrezzature
- C. Mobili e arredi
- D. Impianti generici e specifici
- E. Automezzi
- F. Macchine elettroniche d'ufficio

Nel bilancio dell'associazione i fabbricati, situati in Cremona

- Via Bonomelli numero 11 immobili di categoria catastale A/3
- Via Milazzo numero un immobile di categoria catastale B/1
- Via Milazzo numero dodici immobili di categoria catastale A/2



- Via Giordano e Via Cadore un immobile categoria catastale A/2 e un immobile categoria C/6
- Via Arenili un immobile categoria catastale A/2 e un immobile categoria catastale C/6
- Piazza Merisi un immobile categoria catastale A/3
- Via Bignami un immobile categoria catastale A/2

I fabbricati contabilmente sono rilevati nella voce Immobili Civili senza distinzione tra:

- A. quelli direttamente utilizzati dall'associazione per lo svolgimento dell'attività assistenziale,
- B. quelli di proprietà dell'associazione e concessi in locazione a terzi;
- C. quelli acquistati dall'associazione e contestualmente ceduti con patto di riservato dominio.

Gli immobili sono stati valorizzati alternativamente al prezzo di acquisto in caso di acquisizione a titolo oneroso e al valore contabile nel caso di acquisizione per donazione. Gli immobili utilizzati direttamente dall'associazione sono correttamente ammortizzati.

Il valore dei suddetti beni è stato verificato attraverso la consultazione del libro cespiti e le opportune verifiche contabili. In via prudenziale si ritiene di non modificare il valore contabile degli immobili acquisiti per donazione e pertanto contabilizzati al valore catastale pur ritenendo che lo stesso sia sottostimato rispetto al fair value degli stessi.

Nell'ambito degli scopi propri della Associazione, ed in particolare al fine di agevolare il completamento del cammino di indipendenza delle donne assistite, la SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ha ritenuto importante poter garantire l'acquisto da parte delle donne di una propria abitazione. L'acquisto diretto da parte delle donne assistite trova grave ostacolo dalla difficoltà di ottenere finanzia-

menti bancari pertanto il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno superare questo ostacolo acquisendo direttamente l'abitazione prescelta dalle donne assistite al fine poi di cederla a rate alle stesse attraverso un atto di compravendita con patto di riservato dominio attraverso il quale la parte cessionaria acquisterà la proprietà dell'immobile soltanto con il pagamento di tutte le rate, a saldo del prezzo complessivo convenuto mentre il trasferimento del possesso del bene è immediato.

A questo proposito di evidenza che negli anni 2020, 2021 e 2022 sono stati acquistati e successivamente sistemati numero tre immobili per un valore complessivo pari a Euro 170.580,88. Le donne assegnatarie dei beni stanno osservando puntualmente il pagamento delle rate concordate contrattualmente che a bilancio sono attualmente rilevate in una specifica e separata voce di debito che alla data del 31 ottobre 2022 ammonta a euro 12.250,00.

Alla luce di quanto sopra esposto e a fronte del fatto che i suddetti immobili, oggi adibiti ad abitazione principale delle donne alle quali sono stati assegnati, diverranno definitivamente di loro proprietà al completamento del pagamento delle rate pattuite si decide di rettificare il valore degli immobili civile per un valore pari a euro 170.580,88.

Le altre immobilizzazioni materiali sono ammortizzate con aliquote idonee rispetto alle diverse categorie di beni.

Le altre immobilizzazioni materiali sono valorizzate al costo di acquisto e ammortizzate. Si ritiene che il valore netto contabile, al netto dei relativi fondi ammortamento sia attendibile ai fini della presente valutazione.

Immobilizzazioni finanziarie

Questa voce accoglie numero tre polizze sottoscritte dall'associazione per un valore complessivo pari a euro 168.750,00. Da una verifica dei dati contabili attuali e pre-

gressi si desume che il valore corretto, pertanto si ritiene di confermare tale valore.

Crediti

La voce Crediti accoglie crediti di diversa natura di seguito dettagliati:

CREDITI	97.624,31
ACCONTI	2.952,33
CREDITI V/TERZI	5.198,55
CREDITI VERSO CLIENTI	88.163,30
DEPOSITI CAUZIONALI	103,39
ACCONTI IRES	1.148,00
CREDITI V/INAIL	58,74

I crediti verso clienti e i crediti verso terzi complessivamente pari a euro 93.361,85 sono così dettagliati:

- crediti di natura commerciale derivanti da prestazioni già rese e per e quali è già stata emessa nota di addebito (crediti verso clienti) oppure crediti già maturati contrattualmente per i quali non è stata ancora emessa nota di addebito;
- crediti per 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021 assegnato all'associazione ma non ancora incassato;
- crediti per affitti attivi maturati e non ancora incassati;
- altri crediti.

La verifica dei saldi e delle schede contabili ha consentito di appurare la non esigibilità di crediti commerciali per un valore complessivo pari a euro 12.956,30; si ritiene

pertanto di rettificare tale valore.

La voce crediti per 5 per mille accoglie il valore del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021 reso noto in data 9 giugno 2022 dall'amministrazione finanziaria e non ancora accreditato nelle disponibilità dell'associazione. In osservanza al principio contabile OIC 35 il valore viene contabilizzato in quanto credito certo alla data in cui viene reso noto; si ritiene pertanto di confermare tale valore.

I crediti per acconti e i depositi cauzionali sono certi e documentati pertanto si ritiene di confermare il valore contabile.

I crediti erariali e verso INAIL sono certi e sono stati verificati con idonea documentazione a supporto; si ritiene pertanto di confermare tale valore.

Disponibilità liquide

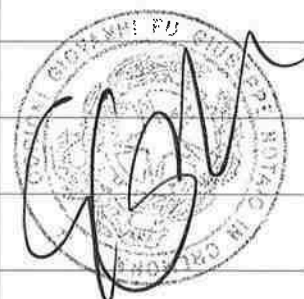
Le disponibilità liquide ammontano a complessivi euro 138.369,72.

Si tratta di cassa contanti per euro 14.386,83 e di depositi bancari per complessivi euro 123.982,89.

I valori contabili sono stati verificati con documentazione a supporto pertanto ai fini della presente perizia vengono recepiti i valori emergenti dalla contabilità.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a euro 2.375,50 e si riferiscono a premi di assicurazione volontari, automezzi, immobili pagati nel corso dell'anno 2022 di competenza di periodi successivi alla data del 31 ottobre 2022. Si ritiene di confermare i valori essendo certi.



ELEMENTI PATRIMONIALI DEL PASSIVO

Fondi per rischi ed oneri

La voce accoglie il fondo svalutazione crediti pari a euro 1.158,00. Da una verifica dei dati contabili attuali e pregressi si desume che il valore del fondo è corretto, pertanto si ritiene di confermare tale valore.

Debiti

La voce debiti è complessivamente pari a euro 37.389,31.

Debiti verso erario e istituti di previdenza

I debiti verso l'erario sono pari a euro 425,01 e si riferiscono ritenute d'acconto su prestazioni di lavoro autonomo pagate nel mese di ottobre e versate al 16 novembre.

I debiti verso INPS e INAIL per i contributi trattenuti alla collaboratrice e versati con F24 successivamente alle relative scadenze sono pari a euro 92,38.

Si ritiene pertanto di confermare tali valori.

Debiti verso collaboratori

I debiti verso collaboratori sono costituiti da debiti compensi maturati nel mese di ottobre e non ancor pagati per complessivi euro 1.167,50.

I dati sono stati verificati mediante documentazione fornita dall'ente, si ritiene pertanto di confermare tali valori.

Debiti per vendita immobile

La voce accoglie l'importo complessivo delle rate versate dalle donne che hanno ac-

quistato gli immobili dalla associazione con patto di riservato dominio.

Come espressamente riportato nell'atto notarile di cui sopra le rate versate per l'acquisto degli immobili non potranno essere mai restituite alla parte acquirente pertanto non si ritiene appropriata la rilevazione contabile in una voce di debito.

Si procede pertanto alla rettifica totale della posta di bilancio ai fini della presente valutazione, per un valore complessivo pari a euro 12.250,00

Debiti verso fornitori

I debiti verso i fornitori ammontano ad Euro 22.016,21, di cui fatture da ricevere Euro 12.881,84.

Ritenendo che i saldi contabili rappresentino il valore di presumibile esborso, lo scrivente ritiene di non dovere apportare alcuna rettifica.

Debiti verso soci

I debiti verso soci ammontano ad Euro 1.438,50 e sono riferiti a spese anticipate da un socio per conto dell'associazione. La somma è stata correttamente restituita in data successiva al 31 ottobre 2022. Si ritiene pertanto di confermare tale valore.



SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA**ALLA DATA DEL 31 ottobre 2022**

Concludendo si procede alla determinazione del patrimonio netto dell'ente attestando che detto valore non è inferiore al capitale minimo richiesto ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017. Dalle considerazioni finora esposte, si è quindi giunti alla seguente stima del patrimonio dell'ente:

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31/10/2022		
Descrizione	Attività	Attività rettificate
IMMOBILIZZAZIONI	1.336.526,38	1.165.945,50
CREDITI	97.624,31	84.668,01
DISPONIBILITA' LIQUIDE	138.369,72	138.369,72
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.375,50	2.375,50
Totale	1.574.895,91	1.391.358,73
Descrizione	Passività	Passività rettificate
FONDI	1.158,00	1.158,00
DEBITI	37.389,31	25.139,31
Totale	38.547,31	26.297,31
Descrizione	Patrimonio Netto	Patrimonio Netto
		Rettificato
	1.536.348,60	1.365.061,42

DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO

Il valore del patrimonio netto dell'associazione "**SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO CREMONA**" è stato oggetto di valutazione.

Per la valutazione dell'associazione cui detto patrimonio si riferisce, è stato adottato il metodo patrimoniale semplice, metodo ritenuto idoneo ad interpretare le specificità dell'attività svolta dall'Associazione.

Riprendendo i saldi delle stimate attività e passività nette si perviene alla determinazione del seguente patrimonio netto:

TOTALE ATTIVITA' STIMATE EURO **1.391.358,73**

TOTALE PASSIVITA' STIMATE EURO **26.297,31**

PATRIMONIO NETTO EURO 1.365.061,42

(unmilione trecento sessantacinque zero sessantuno/42)

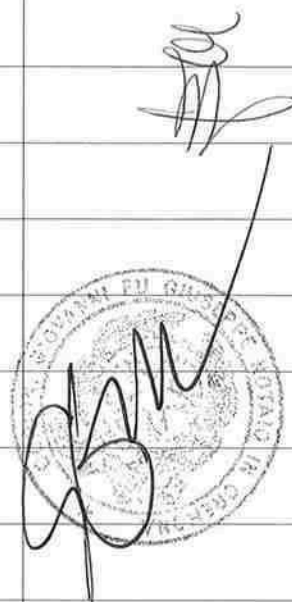
Patrimonio netto arrotondato euro 1.365.000,00

(unmilione trecento sessantacinque /00)

Il sottoscritto estimatore, in base ai metodi di valutazione ai quali si è ispirato nell'espletamento del proprio incarico ed alle osservazioni sopra svolte, tenuto conto che la relazione è stata improntata su criteri prudenziali,

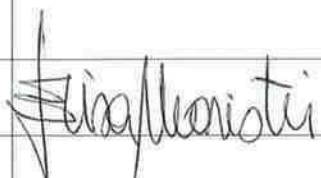
determina

il valore del Patrimonio Netto dell'ente al 31 ottobre 2022 in euro 1.365.000,00 (unmilione trecento sessantacinque /00)



ed attesta

che tale valore non è inferiore al patrimonio minimo previsto per gli enti di terzo settore costituiti in forma associativa ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, pari ad euro 15.000 e costituente il presupposto per l'iscrizione nel RuntS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del d.P.R. n. 361/2000.



Cremona, 12 gennaio 2023

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs.
03/07/2017, n. 117-----

N. 21557 di repertorio -----

-----**Verbale di asseverazione di perizia**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno dodici gennaio dell'anno duemilaventitre.-----

12-1-2023-----

In Cremona nella casa in Via Altobello Melone n. 39.-----

Dinnanzi me Dott. GIOVANNI CORIONI, Notaio in Cremona, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, senza testimoni, è presente la signora:-----

- MARIOTTI ELISA, nata a Cremona il giorno 6 ottobre 1981, con studio in Cremona Via del Sale n. 46, codice fiscale MRT LSE 81R46 D150C.-----

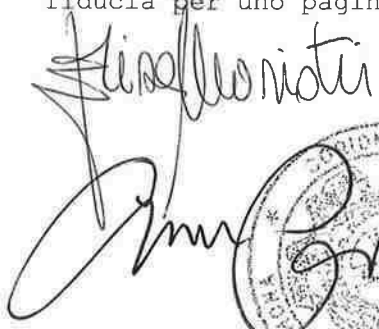
Detta persona, della cui identità personale io notaio sono certo, e che mi dichiara di essere iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona al n.ro 274 e di essere Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n.ro 166875 in forza del D.M. del 4 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17 luglio 2012, mi presenta la perizia che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666. Detta perizia consiste in 15 (quindici) fogli scritti per 30 (trenta) pagine è firmata dal perito e da me controfirmata.---
Quindi deferisco il giuramento alla comparente, previa seria ammonizione da me notaio effettuata alla stessa sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.-----

La comparente presta quindi il giuramento, pronunciando le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la perizia sopra riportata, al solo scopo di far conoscere la verità".-----

Io

Notaio ho letto questo atto alla comparente che approvatolo lo sottoscrive.-----

Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia per uno pagine e da me completato.-----




Io sottoscritto Giovanni Corioni, notaio in Cremona, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti munito delle prescritte firme.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Cremona, 23 Gennaio 2023.
F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)